



TRIBUNALE DI UDINE

Prot. n. 2405/20-U

Al Presidente Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia suo tramite per il parere dell'autorità sanitaria regionale
(Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità) di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20
Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine per il parere di cui all'art. 83, D. L. n. 18/20 e
per l'inoltro agli iscritti

Oggetto: secondo provvedimento organizzativo per il periodo dal 5 giugno al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), così come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del D.L. n. 28/2020.

L'evoluzione della pandemia, allo stato, di segno positivo, in particolare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ha consigliato, come del resto previsto nel primo provvedimento organizzativo relativo alla cd. fase due dell'emergenza covid-19, un anticipo della fase di monitoraggio/ampliamento dell'attività giudiziaria.

Oggi, *rebus sic stantibus*, può essere adottata, quindi, la decisione di riprendere tutta l'attività giudiziaria rimasta sospesa, dapprima nella cd. fase uno in forza delle note disposizioni di legge e poi nella cd. fase due a seguito del ricordato decreto del 29 aprile scorso. In altri termini, avendo come paragone i/le procedimenti/udienze che sono stati/e trattati/e durante le due predette fasi, il presente provvedimento organizzativo prevede e disciplina la trattazione di tutti/e i/le restanti procedimenti/udienze rimasti/e sospesi/e, con tre sole limitate eccezioni di cui si dirà appresso.

La ripresa totale dell'attività giudiziaria deve necessariamente, inderogabilmente, però tenere conto dei seguenti principi e fattori:

la pandemia non è cessata e, seppure, allo stato, in fase sensibilmente discendente, non vi è alcuna certezza circa una eventuale ripresa dei contagi;

vige ancora il citato art. 83 che consente e diciamo impone al capo dell'ufficio l'utilizzo di quelle cautele e di quegli strumenti ivi previsti ritenuti idonei a scongiurare il rischio della diffusione, oggi si potrebbe dire, della ripartenza del contagio;

si deve poi constatare, con rilievo decisivo, che tutti i provvedimenti governativi o locali e tutti gli interventi in qualsiasi ambito, sanitario, di sicurezza, sociale, economico afferenti l'emergenza covid-19 sono stati improntati all'essenziale e insostituibile principio della gradualità nel tempo (in ragione della imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia, per cui sono state fatte concessioni graduali per consentire un migliore coordinamento e la verifica dell'andamento epidemiologico, nonché per scongiurare il pericolo di una nuova totale chiusura);

le precedenti considerazioni, unite all'immanente principio di precauzione, impongono, dunque, una ripartenza di tutta l'attività giudiziaria rimasta ferma che però indefettibilmente rispetti il **principio della gradualità nel tempo**: occorre riattivare tutte le attività, ma con i tempi scanditi dall'emergenza covid-19 e non più, purtroppo, con i tempi caratteristici dell'epoca pre covid-19; parte tutto, ma necessariamente a velocità ridotta;

il principio o criterio di gradualità deve poi essere applicato non atomisticamente prendendo a riferimento i singoli settori o, addirittura, i singoli tipi di procedimento, bensì in modo complessivo avendo cura di valutare in modo sinottico, coordinato l'impatto delle varie ripartenze sul quadro d'insieme dell'intero ufficio;

il principio sopra enunciato è ancor più pregnante e ineludibile, se si pone mente al fatto che l'ufficio giudiziario e l'insieme dei procedimenti rappresentano realtà oggettivamente complesse che vanno governate nel tempo e nello spazio e vanno coordinate già nei periodi ordinari e che, *a fortiori*, dunque, sono portatrici di una ulteriore e maggiore complessità in una situazione di crisi così imprevedibile, imprevedibile e fino ad oggi sconosciuta, come quella della attuale pandemia;

in altri termini, il numero dei procedimenti, la struttura dei ruoli dei magistrati creata per un'epoca senza pandemia, la cronica e sempre più drammatica carenza di personale (resa ancor più rilevante in una situazione di crisi che ha imposto, per disposizioni ministeriali, l'avvio del cd. *smart working*, con le limitazioni di operatività conseguenti alla mancanza di applicativi per consentire un efficace lavoro da casa) e la ristrettezza delle risorse materiali (aule capienti e sicure, dpi ecc.), i limiti e i termini imposti dalle leggi per i vari tipi di procedimento rappresentano solo alcuni degli elementi della

suddetta complessità che non possono essere dimenticati e trascurati nel momento nel quale si prende la decisione di riprendere l'intera attività giudiziaria;

e tutto ciò perché la ripresa di tutta l'attività giudiziaria deve essere organizzata e realizzata con una concreta previsione di rispetto assoluto delle attuali e vigenti regole di ingaggio: divieto di assembramento; distanziamento sociale di almeno un metro tra persone; utilizzo dei DPI;

è di solare evidenza che qualora l'intera attività giudiziaria rimasta fin qui ferma riprendesse tutta contestualmente e immediatamente, verrebbe a mancare il tempo necessario per l'approntamento delle misure per far fronte ad un ingresso ancor più massiccio di persone negli uffici giudiziari (a seguito di monitoraggio giornaliero, si è passati da un ingresso medio giornaliero in Tribunale nella cd. fase uno di 12 persone, ad un ingresso nella prima settimana della cd. fase due in media di 120 persone per arrivare alla seconda settimana di fase due a 200 persone circa di media), verrebbe a mancare il tempo del coordinamento (si pensi, ad es. alla necessità di coordinare le date e gli orari delle udienze istruttorie onde evitare che giudici con stanze o aule adiacenti svolgano udienze di prove orali con testi alla stessa ora del medesimo giorno; si pensi alla necessità di comunicare le nuove modalità di svolgimento di un numero enorme di udienze) e verrebbe a mancare il tempo della verifica, ossia la possibilità di soppesare l'andamento dell'attività rispetto all'evoluzione della pandemia, tenuto conto delle risorse rese nel frattempo disponibili;

è poi parimenti evidente che la possibilità di una verifica, collegata all'applicazione del principio di gradualità, potrà consentire, qualora la situazione epidemiologica migliori ulteriormente di accorciare, se possibile e utile, i tempi di ripartenza di alcune attività (giurisdizionali o dell'Unep) o di cambiare le modalità di svolgimento di dette attività o ancora di ridurre i limiti numerici qui stabiliti, e ciò appare più rispondente al principio di buona amministrazione rispetto alla opposta decisione di far ripartire tutto immediatamente per poi eventualmente essere costretti ad arrestare tutto o una parte nelle settimane a venire;

oltre al fattore tempo, vi è un altro elemento che conduce inevitabilmente a introdurre dei limiti alla ripresa dell'attività giudiziaria secondo le prassi e le abitudini tipiche dell'epoca pre covid-19: si tratta del **fattore numerico** ossia del numero delle persone che possono fare ingresso contestualmente negli uffici giudiziari in un determinato turno di tempo;

già l'art. 83 citato si è da subito preoccupato di limitare tale fattore introducendo, ad esempio, il sistema dell'appuntamento per evadere le varie istanze di professionisti e cittadini, al fine si contingentare e scaglionare gli accessi;

ora, le udienze, fin qui ferme, in grado di determinare, in via potenziale e presuntiva, il maggiore impatto numerico di presenza negli uffici giudiziari sono:

- le udienze relative a processi con un notevole numero di parti (escluse ovviamente quelle già comprese nel decreto 29.4.2020);
- le udienze della fase istruttoria (escluse ctu e perizie già oggetto del provvedimento del 29.4.2020) davanti al giudice civile, davanti al giudice del dibattimento o davanti al GUP;
- le udienze, non inserite nel decreto 29 aprile 2020, che per prassi consolidate o per esigenze dei ruoli sono state fissate in epoca pre covid-19 o anche successivamente senza un intervallo temporale sufficiente a garantire il distanziamento e il rispetto del divieto di affollamento (ad es. udienza ex art. 569 c.p.c.; le cd. udienze interlocutorie; alcuni tipi di udienze dibattimentali, alcune udienze presidenziali di separazione/divorzio e così via).
- chiaramente, le linee guida di cui appresso potranno valere anche per udienze diverse da quelle delle tre categorie di cui sopra, laddove esse mettano in concreto a rischio il rispetto delle note regole di ingaggio.

I limiti numerici conseguenti alla necessità di “convivere” con il covid-19 potrebbero essere riferiti, essenzialmente:

1. al numero massimo di procedimenti;
2. alla durata massima della udienze o all’intervallo temporale tra un’udienza e un’altra;
3. al numero massimo di testimoni o comunque di persone da assumere.

Non è ragionevolmente possibile indicare in linea generale un limite massimo di procedimenti per udienza, né un limite massimo orario di ciascuna udienza in quanto le situazioni che si possono presentare in concreto sono talmente varie e variabili da far risultare controproducente la fissazione di limiti invalicabili che diverrebbero, tenuto anche conto della diversità di stato dei vari ruoli, impraticabili e ingestibili. Rimane, ovviamente, la raccomandazione generale di procedere ad una verifica e ad una gestione del ruolo che contemperino la necessità di trattare tutti i procedimenti evitando assembramenti e ostacoli al mantenimento del distanziamento sociale.

Praticabili, invece, appaiono gli altri due limiti numerici: quello dell'intervallo tra un'udienza e l'altra e quello per così dire istruttorio.

Nella parte del presente decreto che segue la tabella tali limiti verranno indicati in modo specifico per i vari settori e i vari tipi di udienze, con la seguente precisazione: per quanto concerne i procedimenti del primo tipo (con notevole numero di parti), in questa sede, salve le eccezioni alla ripresa totale delle quali si dirà, non è prevista alcuna limitazione diversa da quella inerente all'istruttoria o da quella relativa all'intervallo orario, in quanto trattasi di procedimenti in numero assai limitato che il giudice o il presidente potranno gestire unicamente in aule capienti e con i vari DPI obbligatori, fatti salvi evidentemente i casi di eccessivo e imprevisto affollamento non rimediabili in concreto. Per i restanti procedimenti, invece, verranno indicati limiti relativi al numero di testi o di persone da assumere ovvero limiti orari.

Non può poi essere trascurato il fatto che il numero complessivo di persone presenti negli uffici in occasione delle varie udienze è in qualche modo influenzato dalla scelta circa le modalità di svolgimento delle udienze medesime. E tale incidenza è ancor più rilevante laddove, come nel nostro caso, vengono riaperte, seppure gradualmente, tutte le attività giudiziarie. E allora l'opzione più valida ed efficace (come già nel decreto 29.4.2020) non può che essere quella di mantenere la possibilità di svolgere almeno alcuni tipi di udienze ancora da remoto o in trattazione scritta (come si vedrà nella tabella che segue), le quali, appunto, riducono il numero delle persone presenti negli uffici. Del resto, come detto, l'art. 83 citato è ancora vigente e prevede ancora la facoltà per il giudice di utilizzare i predetti strumenti, ovviamente nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e secondo i limiti ivi previsti.

Pertanto, prendendo a riferimento il numero complessivo di tipologie di udienza che qui riprendono (n. 42) e che sono riportate in tabella (non sono disponibili i dati relativi al numero complessivo di procedimenti per ogni singola tipologia), si ricavano i seguenti dati: tipologie di udienze che prevedono il solo sistema in presenza n. 25, pari al 52% del totale; tipologie con sistema che prevede anche la presenza n. 38, pari al 90% del totale; tipologie che prevedono solamente il remoto o la TS n. 6, pari al 14% del totale. In definitiva, un sistema che si affida giustamente nella larga maggioranza dei casi alla modalità in presenza, ma non abbandona di certo i modelli telematici sempre utilissimi.

Vi è, infine, un ulteriore limite che si potrebbe definire logistico riferito al numero massimo di persone che possono fare ingresso contemporaneamente in aula o nella stanza ove vengono celebrate le udienze. E' in corso di redazione, da parte del RSPP, con la collaborazione del RLS, una relazione contenente l'indicazione di tali limiti numerici per ogni aula o stanza che dovrà rappresentare la linea guida finale per le varie scelte del giudice di

gestione del proprio ruolo in funzione di una previsione di presenza contemporanea di parti, testi, periti ecc.. Non appena completata, la relazione verrà diffusa e resa nota a tutti gli interessati.

Come anticipato, tenuto conto delle precedenti considerazioni e, in particolare del fatto che, allo stato, non sono disponibili risorse logistiche (aule) e DPI sufficienti a garantire le tre regole di ingaggio di cui sopra, **non potranno essere trattate nel periodo in questione (5 giugno/31 luglio 2020), con conseguente rinvio in base al ruolo**, solamente: **a)** udienza in abitazioni private di audizione dell'amministrando nei procedimenti di ADS (fatte salve, come sempre le urgenze); **b)** udienze preliminari e giudizi abbreviati davanti al GUP/GIP con un numero complessivo di parti superiore a 10, fatte salve le urgenze; **c)** incidenti probatori davanti al GIP che richiedano l'utilizzo dell'aula protetta, fatte salve le urgenze.

Tutti gli altri procedimenti verranno trattati e tutte le altre udienze verranno tenute, ma chiaramente secondo modalità diverse da quelle tipiche dell'epoca pre covid-19, non solo, come detto, in relazione al fattore tempo, ma anche in relazione al fattore numerico.

Occorre poi precisare che rimangono in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto del 29 aprile 2020, fatte salve ovviamente quelle superate da nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute o superate dal presente decreto.

Tutto ciò premesso, e precisato che le scelte contenute nel presente decreto sono state oggetto di una procedura partecipata analoga a quella descritta nel decreto 29.4.2020 e che sono stati preventivamente sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (che ha anche redatto apposito articolato documento di proposta) e la Locale Procura della Repubblica nella riunione del 27 maggio 2020, la seguente tabella rappresenta l'immagine diacronica della attivazione di tutti i/le procedimenti/udienze rimasti/e fermi/e sino al 5 giugno 2020. Trattasi, dunque, solamente dei procedimenti che si aggiungono a quelli trattati in fase uno come da disposizioni legislative e in fase due come da decreto 29.4.2020.

TABELLA: Emergenza covid-19 Cronoprogramma organizzazione fase due da 5 giugno al 31 luglio 2020 (secondo decreto organizzativo)

SETTORE	5 GIUGNO	15 GIUGNO	22 GIUGNO	29 GIUGNO	6 LUGLIO
Civile ord.	Udienze interlocutorie (remoto, presenza, TS, limiti)	Ud. art. 183 c.p.c. (presenza o se parti costituite anche remoto o TS)	Udienze prove orali (presenza – limiti)		Ud. convalida di sfratto (presenza, limiti)
Famiglia	Ud. presidenziali di proc. contenziosi. (presenza, remoto, TS, limiti)	Ascolto diretto minori (presenza)	Ud. collegiali di proc. contenziosi (presenza, remoto o TS, delega, limiti)		
Proc. conc.		Verifiche dello stato passivo (remoto)	Prefallimentari (remoto, con presenza fallendo)	Verifiche dello stato passivo, prefallimentari (presenza o remoto)	Adunanze creditori (presenza o remoto)
Esecuzioni Mobiliari	PPT (salvo con parte AdER – TS o presenza)	Ud. art. 612 c.p.c. solo con parti costituite (TS con GE in sede)	Ud. interlocutorie rimaste sospese (presenza, limiti)	Ud. nomina stimatori (presenza), artt. 548 e 549 c.p.c. con terzo costituito (TS con GE in sede)	PPT con parte AdER, ud. artt. 548, 549, 612 c.p.c. con parti non costituite (presenza, limiti)
Esecuzioni Immobiliari		Udienze interlocutorie (remoto, presenza, limiti)	Ud. art. 569 c.p.c. (remoto, presenza, limiti)		
Vol. giur.	Ud. varie, istruttorie e audiz. ads solo in Trib. (presenza, remoto, TS, limiti)			Ud. audizione ads non trasportabile solo se ricoverato in struttura (presenza, limiti)	
Lavoro p.s.	Ud. art. 420 c.p.c. con parte ente pubblico e interlocutorie (remoto)	Udienza sottoscrizione conciliazione (presenza, limiti)	Ud. art. 420 c.p.c. con parti private (presenza, limiti)	Udienze prove orali (presenza – limiti)	
Penale		Udienze istruttorie collegiali (presenza – limiti)	Udienze istruttorie monocratiche proc. ante 31.12.18 (presenza – limiti)	Udienze istruttorie monocratiche proc. post 31.12.18 (presenza – limiti)	
Gip-gup				MAP e LPU, ud. archiviazioni ed esecuz. (presenza)	Incid. prob., ricerche imput. e istruttorie (presenza – limiti)
Gdp civile			Udienze prove orali (presenza – limiti)		
Gdp penale					Udienze istruttorie (presenza – limiti)

LEGENDA

- 1) *Udienze interlocutorie*: sono tutte quelle udienze che non rientrano nelle classiche scansioni previste dal codice di rito (ad es. rinvio in attesa deposito ctu; rinvio in attesa del progetto di LPU *aut similia*) – sono comprese in tale categoria anche le udienze ex artt. 181 e 309 c.p.c. e quelle fissate appositamente per l'esperimento del tentativo di conciliazione o, in materia di esecuzioni, ad. es. le udienze a seguito di istanza di riduzione del pignoramento.
- 2) *Ads* = procedimento di amministrazione di sostegno; *MAP* = procedimento di messa alla prova; *LPU* = procedimento per l'ammissione a lavori di pubblica utilità; *TS* = trattazione scritta ex art. 83 citato; *delega* = facoltà del presidente del collegio di delegare per trattazione e istruttoria uno solo dei componenti del collegio; *PPT* = pignoramenti presso terzi; *AdER* = Agenzia delle Entrate Riscossione; *ud. archiviazioni* = sono le udienze a seguito di opposizione all'archiviazione o a seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione; *limiti* = sono i limiti relativi all'intervallo di tempo tra un'udienza e l'altra o i limiti numerici riferiti ai testi o alle persone da assumere; *udienze varie* = sono tutte le udienze che il GT tiene nell'ambito dei vari procedimenti di competenza (ad es. udienze per giuramenti o per sentire informatori ecc.); *aud.* = audizione del beneficiario nei procedimenti di amministrazione di sostegno; *proc. ante 31.12.2018 e proc. post 31.12.2018* = procedimenti penali iscritti a ruolo del dibattimento penale prima e dopo il 31.12.2018.

ULTERIORI LINEE GUIDA IN TEMA DI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

- 3) Modalità di svolgimento delle udienze oggetto del presente decreto: in presenza; da remoto; a trattazione scritta.
- 4) Richiamato e ribadito quanto già disposto nel decreto 29 aprile 2020, la scelta tra le varie modalità di svolgimento delle udienze spetta al giudice, secondo le seguenti direttive: va ovviamente rispettato il dettato dell'art. 83 citato che prevede il remoto o la trattazione scritta nei casi ivi previsti; nel settore penale occorre il consenso delle parti per l'utilizzo del remoto; va tenuto conto anche delle istanze o delle esigenze manifestate dalla parti; vanno considerati il tipo e la natura del procedimento; occorre tenere presenti la disponibilità degli applicativi e la situazione del personale.
- 5) Laddove nella tabella che precede è inserito il termine "**limiti**" riferito alle varie udienze, si intende quanto segue:

- Per le udienze prove orali (interrogatorio/testi) civili/fam./VG/lav e p.s.: massimo 2 interrogatori o 2 testi per udienza;
- Per le udienze istruttorie dibattimento penale: massimo 4 parti/testi/periti complessivi per ora di udienza;
- Per le udienze istruttorie gip-gup; massimo 4 parti e/o testi e/o periti complessivi per ora di udienza o per procedimento;
- Per le udienze prove orali civili GDP: massimo 2 interrogatori o 2 testi per udienza;
- Per le udienze istruttorie penali GDP: massimo 2 procedimenti per udienza con massimo 4 parti/testi/periti complessivamente.
- Per quanto attiene alle **udienze istruttorie di ADS** (sia udienze di audizione dell'amministrando, sia udienze dedicate alle sommarie informazioni di congiunti e/o servizi sociali), caratterizzate in numerosi casi dall'essenza di difesa tecnica, il limite massimo di due persone da assumere, stabilito in generale per le istruttorie civili, viene incrementato a 3 nei casi nei quali, appunto, le parti non sono difese da avvocati (con conseguente minor numero di partecipanti all'udienza); tali udienze, se svolte all'esterno degli uffici e nei limiti in cui esse verranno riattivate come da tabella, dovranno essere celebrate secondo il protocollo comportamentale che verrà stilato prima della data di inizio di tale attività, con l'avvertenza che nella impossibilità oggettiva di seguire le regole del protocollo le udienze dovranno essere ricalendarizzate.
- Per gli **altri tipi di udienza**, vale la seguente linea guida: qualora il numero complessivo di procedimenti in presenza da trattare e/o gli orari fissati per il loro inizio risultassero concretamente incompatibili con il rispetto dei noti divieti di cui sopra (assembramento e distanze), fermo restando quanto già disposto sul punto dal decreto 29 aprile 2020, il giudice dovrà rimodulare l'udienza in modo tale da garantire che tra un'udienza e un'altra intercorra un intervallo temporale libero di **almeno 10 minuti**; il giudice dovrà quindi prevedere uno spazio temporale per l'udienza comunque sufficiente al presumibile svolgimento della stessa e all'inizio in sicurezza di quella successiva (tale direttiva, come detto, era già presente nel decreto del 29 aprile scorso, ma oggi con l'attivazione, seppure graduale, di tutti i procedimenti, essa diviene ancor più stringente); è chiaro ma inevitabile che tale soluzione organizzativa potenzialmente sarà foriera di problematiche in tema di notificazione del provvedimento giudiziale nei casi di mancata costituzione di tutte le parti; va poi sempre tenuto presente il limite numerico massimo di presenza nelle varie aule o stanze al quale si è accennato.

- 6) Per il **settore dibattimento penale**, fermi restando i vigenti limiti di orario delle udienze penali dettati dalle oggettive esigenze del personale, le cd. udienze filtro del dibattimento penale saranno chiamate ad orari scaglionati non più nella misura di 15 minuti ciascuna, bensì di 10 minuti ciascuna.
- 7) Ancora per il **settore dibattimento penale**, eventuali procedimenti che, all'esito della rimodulazione secondo i parametri indicati, non potessero essere trattati compiutamente nell'udienza prevista, saranno, se possibile, chiamati alla stessa udienza, ma solo ai fini della comunicazione processuale alle parti della nuova data di trattazione; posto che anche tale evenienza sarà previamente comunicata, si darà la facoltà, onde evitare la contemporanea presenza di più parti o difensori, di fare ricorso alle procedure di sostituzione.
- 8) E' stato attivato, come anticipato nel decreto del 29 aprile citato, il sistema di condivisione via web dell'agenda udienze tra magistrati e cancellerie competenti che consentirà ai magistrati di fissare consapevolmente l'udienza, e in particolare, l'udienza istruttoria, in data, orario e luogo compatibili con le analoghe scelte fatte dai colleghi al fine di evitare assembramenti o violazioni delle regole sulle distanze.

ACCESSO AGLI UFFICI

- A) L'orario di apertura delle cancellerie del tribunale e degli uffici del GDP tornerà ad essere quello del periodo pre covid-19.
- B) Verrà mantenuto, come detto, il sistema dell'appuntamento, con una rimodulazione quantitativa: al massimo 6 appuntamenti ogni ora.

UNEP

1. Viene soppressa fin dall'8 giugno 2020 la limitazione relativa alla distanza temporale dalla notifica di cui al decreto del 29 aprile 2020, ossia quella secondo la quale, l'accesso all'Ufficio degli avvocati era ammesso solamente per la necessità di procedere alla notifiche ed esecuzioni che scadono entro 20 giorni.
2. L'orario di apertura dell'Ufficio rimane dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 11,00 il sabato, mentre l'orario di ricezione atti è quello fissato dal Decreto del Presidente della Corte d'Appello ad inizio anno.
3. Si prosegue poi con il sistema dell'appuntamento con il limite numerico di cui sopra previsto per gli altri uffici (massimo 6 appuntamenti ad ora).
4. Anche all'esito dell'interlocuzione scritta per le vie brevi con il medico aziendale, si dispone quanto segue:

- in data **1 luglio 2020** riprenderanno le notifiche a mani, che dovranno essere eseguite dall'UG munito di guanti monouso, mascherina e visiera se la prima è una mascherina che protegge i terzi ovvero solamente mascherina senza visiera se si tratta di dispositivo che protegge anche l'operatore (e se possibile e ritenuto utile in relazione al caso concreto anche camice monouso); qualora per ragioni oggettive la notifica a mani dovesse presentare, in casi eccezionali, profili di rischio epidemiologico o per la salute, l'UG, previo verbale, potrà soprassedere all'esecuzione dell'attività di notifica;
- viene ancora sospesa, allo stato, salve nuove valutazioni in sede di monitoraggio, l'effettuazione delle esecuzioni mobiliari in quanto in tal caso l'ingresso nei luoghi privati, per modalità, intensità e tempi, presenta ancora fattori di rischio imprevedibili sotto il profilo del possibile contagio e in quanto già la riattivazione delle notifiche a mani, di per sé, è attività che impone un contatto, seppure di intensità inferiore, con l'utenza privata;
- come nel caso delle udienze in esterno di audizione del beneficiario nei procedimenti di ADS, anche per le notifiche a mani e, poi, per le esecuzioni mobiliari, verrà stilato per tempo un protocollo comportamentale che verrà diffuso a tutti gli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI

Dichiara il presente provvedimento esecutivo a partire **dal 5 giugno 2020**.

Viene fin d'ora fissata riunione per il **monitoraggio al primo luglio 2020**, secondo modalità che verranno precisate in seguito e con la eventuale previsione di un anticipo dello stesso se le condizioni lo consentiranno.

Tutte le disposizioni qui contenute potranno essere oggetto di eventuale modifica o revoca in base alle seguenti circostanze:

- esito dell'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale;
- esito del parere fornito *ex lege* dall'autorità sanitaria regionale;
- esito parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- evoluzione epidemiologica;
- futuri provvedimenti governativi o regionali;
- futuri provvedimenti ministeriali in tema di impiego del personale;
- disponibilità del personale, situazione delle strutture e approvvigionamento DPI;
- esito del monitoraggio;

- esito dei progetti organizzativi di cui al decreto 29 aprile 2020 (a tal riguardo si allega il protocollo richieste copie e deposito lista testi siglato il 27 maggio 2020).

Si comunichi a:

magistrati, magistrati onorari, gdp, dirigente amministrativo, personale del Tribunale, gdp e unep;

al Procuratore della Repubblica;

ai consigli dell'ordine di Udine dei medici, dei notai, dei commercialisti e revisori contabili, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli psicologi, dei psicoterapeuti, dei periti industriali, dei periti agrari e dei traduttori e interpreti;

al Ministero della Giustizia – DOG.

Si dispone la pubblicazione del provvedimento nel sito web del Tribunale e l'affissione nei locali del Tribunale, del GDP e dell'UNEP.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo urgenti@csm.it e settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Si allega: Protocollo richieste copie e deposito liste testi.

Udine, li 4 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Cordero

